

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1914)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1966

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 695, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42 — terzo comma — della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il

quale si è fatto luogo all'assegnazione di complessive lire 460.000.000 allo stato di previsione del Ministero dell'interno onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze:

Spese per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc. (cap. n. 1461) . . .	L. 60.000.000
(assegnazione connessa con le inderogabili spese relative alla lotta alla delinquenza ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza, nonchè a quella per la lotta alla delinquenza organizzata, prima non prevedibili)	
Assegni a stabilimenti ed Istituti di assistenza, ecc. (cap. n. 2481) . . . . .	L. 200.000.000
Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc. (cap. n. 2487)	L. 200.000.000
	» 400.000.000
(assegnazioni resesi indispensabili per sopravvenute urgenti necessità connesse con recenti calamità naturali)	
	L. 460.000.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si è provveduto mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva

per le spese impreviste, con decreto del Presidente della Repubblica, in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 695, concernente il prelevamento di lire 460.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

## ALLEGATO

*Decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 695, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 13 settembre 1966.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 23 aprile 1966, n. 218;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro:

## DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, è autorizzato il prelevamento di lire 460.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli del Ministero dell'interno, per il detto anno finanziario:

Cap. n. 1461 — Spese per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc. . . . .	L.	60.000.000
» » 2481 — Assegni a stabilimenti ed Istituti diversi di assistenza, ecc. . . . .	»	200.000.000
» » 2487 — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc. . . . .	»	200.000.000
		200.000.000
Totale . . . .	L.	460.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1966.

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.